

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI (IX) - TRASPORTI (X)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA X COMMISSIONE GUERRINI GIORGIO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
LONGONI: Ulteriore proroga al 30 giugno 1974 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale (3157);	
ALPINO ed altri: Ulteriore proroga al 1° luglio 1973 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge del 26 giugno 1964, n. 434, e con legge 13 agosto 1969, n. 613 (3305) . . .	3
PRESIDENTE	3, 4, 5, 6
ALESSANDRINI	5
BRIZIOLI, <i>Relatore per la X Commissione</i>	4
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	5
FIORET, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	4
LONGONI	5
MANCINI ANTONIO	5
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	6

La seduta comincia alle 12,5.

PALMIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Longoni: Ulteriore proroga al 30 giugno 1974 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale (3157) e Alpino ed altri: Ulteriore proroga al 1° luglio 1973 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge del 26 giugno 1964, n. 434, e con legge 13 agosto 1969, n. 613 (3305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Longoni: « Ulteriore proroga al 30 giugno 1974 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circola-

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-TRASPORTI) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1971

zione stradale » e dei deputati Alpino, Alessandrini e Demarchi: « Ulteriore proroga al 1° luglio 1973 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge del 26 giugno 1964, e con legge 13 agosto 1969, n. 613 ».

L'onorevole Fioret, relatore per la IX Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORET, Relatore per la IX Commissione.
Le proposte di legge sottoposte al nostro esame rappresentano un ulteriore esempio di come in Italia il principio del rinvio dell'esecuzione delle funzioni del legislatore sia una consuetudine così consolidata da assumere ormai la dignità di prassi legislativa.

Va detto tuttavia che, per la fattispecie al nostro esame, vi sono validi motivi che hanno giustificato i lamentati rinvii, rivelatisi a distanza di tempo opportuni, perché danno modo al legislatore italiano di adeguarsi, attraverso una normativa organica, alla proposta della CEE di armonizzare, entro il 1° gennaio 1974, le disposizioni riguardanti i pesi e le dimensioni dei veicoli circolanti sul territorio comunitario.

I precedenti legislativi in materia sono noti e mi limito pertanto a richiamarli succintamente. Il sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, prevedeva che per la data del 1° luglio 1964 non fosse più ammessa la circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi che superassero i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33 dello stesso decreto.

Con la legge 26 giugno 1964, n. 434, il termine del 1° luglio 1964 è stato prorogato al 1° luglio 1969 e, con successiva legge 13 agosto 1969, n. 613, il termine è stato ulteriormente prorogato al 1° luglio 1971.

Gli articoli 32 e 33 del citato testo unico, mentre sostanzialmente non dettano norme innovative in ordine ai limiti di peso rispetto a quanto previsto dal testo unico 8 dicembre 1933, n. 174, hanno invece imposto alcune limitazioni in ordine alle sagome degli autoveicoli.

In particolare, mentre le precedenti disposizioni fissavano il massimo dell'altezza in metri 4,50, della lunghezza dei rimorchi a due assi in metri 8 e di quelli a 3 e a più assi in metri 10, e dei veicoli a 3 e più assi in metri 12, le nuove disposizioni hanno fissato

i rispettivi massimi in metri 4, metri 7,50, metri 8 e metri 11. L'eliminazione dal parco nazionale di un numero notevole di mezzi costituiti per la massima parte da rimorchi per il trasporto merci, rappresenta indubbiamente un aggravio notevole per le imprese di trasporto sia pubblico sia privato, in particolar modo per le piccole aziende aventi carattere artigianale, che rappresentano circa l'80 per cento delle aziende trasportatrici private, che, per sopravvivere, sarebbero costrette ad aumentare i noli di trasporto, perdendo competitività con le più agguerrite ed organizzate imprese di trasporto di grandi dimensioni.

Occorre inoltre considerare che la vita media dei veicoli pesanti si aggira intorno ai 15 anni. Un anticipato disarmo dei mezzi di trasporto non consentirebbe quindi uno sfruttamento adeguato dal punto di vista economico, con perdita di ricchezza, dal momento che detti autoveicoli, per ragioni tecnico-costruttive, non sono idonei ad essere modificati, specialmente per quanto riguarda la lunghezza.

Va infine rilevato che, dei circa 15 mila pezzi esistenti nel 1959, molti sono ancora in perfetta efficienza, come dimostra il fatto che annualmente superano la revisione cui vengono sottoposti dagli Ispettorati della motorizzazione civile.

Riassumendo, la maggiore altezza non pregiudica minimamente la circolazione di questi veicoli, nè la sicurezza stradale, in quanto i sottopassaggi o le gallerie superano in luce di altezza i 4 metri e 50; le differenze in lunghezza non turbano in maniera rilevante la circolazione, poiché i mezzi di trasporto merci vengono usati prevalentemente su percorsi autostradali, talché l'intralcio alla circolazione non ha avuto fino ad oggi riflessi apprezzabili; la CEE ha proposto l'armonizzazione di tutte le norme comunitarie di circolazione entro il 1° gennaio 1974.

Per tutte queste considerazioni il relatore esprime parere favorevole alla concessione della proroga fino al 31 dicembre 1972, data entro la quale il Parlamento dovrebbe essere in grado di rivedere l'intera materia per regolarla in maniera organica e definitiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Brizioli, relatore per la X Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

BRIZIOLI, Relatore per la X Commissione.
Ho ascoltato attentamente la relazione del collega Fioret e mi dichiaro d'accordo sui motivi adottati a favore della concessione della pro-

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-TRASPORTI) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1971

roga; infatti sussistono valide ragioni finanziarie, specialmente per le piccole imprese artigiane e ragioni di tempo, perché è impossibile in un breve lasso di tempo sostituire l'attuale parco di mezzi pubblici e privati. Sono quindi d'accordo, e, per quanto mi consta, sia il Governo sia le organizzazioni sindacali sono orientati in senso favorevole alla proroga.

Vi è invece la questione del termine della proroga, cioè se questa debba essere prevista fino al 30 giugno 1974 oppure solo per un periodo di tempo più breve. La seconda soluzione verrebbe a sollecitare la modificazione degli articoli 32 e 33 del codice della strada. A mio avviso sarebbe perciò opportuno limitare la proroga al 31 dicembre 1972. Aggiungerei che, ove la Commissione limitasse la proroga del termine al 31 dicembre 1972, essa si impegnerebbe nel contempo ad affrontare sollecitamente il problema della revisione dei citati articoli del Codice della strada. Bisognerebbe però evitare che l'industria automobilistica continui a costruire o ad importare autoveicoli a rimorchio di peso e di sagoma superiori ai limiti stabiliti dai citati articoli del Codice stradale, quanto meno fino all'approvazione della proroga del termine.

Con queste precisazioni mi dichiaro favorevole all'ulteriore proroga del termine previsto dal sesto comma dell'articolo 146 del Codice della strada.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LONGONI. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la modifica del termine della proroga purché, però, la Commissione ed il Governo assumano l'impegno di rivedere entro la nuova data gli articoli 32 e 33 del Codice della strada.

ALESSANDRINI. Mi associo al collega Longoni. Vorrei tuttavia ricordare che diverse proposte già da tempo presentate tendono a risolvere un problema che è sul tappeto da diversi anni: il problema, appunto, dei pesi e delle misure. Io ritengo che questo problema di fondo vada risolto allo scopo di mettere le nostre aziende di trasporto in condizioni di competitività nei confronti delle analoghe aziende degli altri paesi della CEE.

MANCINI ANTONIO. Condivido l'impostazione data al problema dai relatori e mi auguro che esso possa essere presto risolto

in tutte le sue implicazioni. Io sono dell'avviso che armonizzando le norme relative alla circolazione dei mezzi di trasporto merci alle leggi prevalentemente vigenti nell'ambito della Comunità europea, possiamo contribuire a salvare un patrimonio che si avvia all'obsolescenza, creando gravi problemi per le piccole imprese dotate di questi automezzi, ma a lunga distanza rischiamo di produrre dei danni gravi, in quanto l'industria italiana ha continuato a produrre automezzi che non possono circolare fuori del nostro confine. Sono quindi favorevole alla richiesta che non si costruisca nel frattempo automezzi delle attuali dimensioni e sagoma e concludo sottolineando l'urgenza di pervenire ad una soluzione completa del problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo di assumere come testo base la proposta di legge Longoni n. 3167.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: « fino al 1° luglio 1964 » già sostituite dalle parole: « fino al 1° luglio 1969 » con legge 23 luglio 1964, n. 434, e successivamente sostituite dalle parole: « fino al 1° luglio 1971 » con legge 13 agosto 1969, n. 613, sono ulteriormente sostituite dalle seguenti parole: « fino al 30 giugno 1974 ».

Gli onorevoli Fioret e Brizioli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « fino al 30 giugno 1974 » con le parole: « fino al 31 dicembre 1972 ».

LONGONI. Non ho difficoltà ad essere d'accordo sulla riduzione del termine di proroga dal 30 giugno 1974 al 31 dicembre 1972.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Accetto anch'io la limitazione della proroga, nell'intesa di poter affrontare quanto prima la revisione della normativa sulla circolazione degli automezzi pesanti.

V LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (LAVORI PUBBLICI-TRASPORTI) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1971

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Brizioli-Fioret.

(È approvato).

Tenendo conto dell'emendamento testé approvato, per ragioni di tecnica legislativa lo articolo unico risulterà così formulato:

« Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, già modificato con legge 23 luglio 1964, n. 434, e successivamente con legge 15 agosto 1969, n. 613, le parole " fino al 1° luglio 1971 " sono sostituite dalle seguenti parole: " fino al 31 dicembre 1972 " ».

A seguito della modifica testé approvata, il titolo della proposta di legge risulta così formulato:

« Ulteriore proroga al 31 dicembre 1972 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Longoni: « Ulteriore proroga al 31 dicembre 1972 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale » (3157).

Presenti e votanti	47
Maggioranza	24
Voti favorevoli	47
Voti contrari	0

(Le Commissioni approvano).

La proposta di legge Alpino ed altri n. 3305 risulta pertanto assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IX Commissione: Amodei, Baroni, Bortol, Busetto, Cianca, De' Cocci, Fioret, Fracassi, Fulci, Padula, Pisoni, Sargentini, Todros e Vianello.

Per la X Commissione: Alessandrini, Azimonti, Ballarin, Bassi Aldo, Bianchi Gerardo, Brizioli, Canestrari, Cebrelli, Ceravolo Sergio, Cicerone, Damico, Foscarini, Giachini, Guerini Giorgio, Guglielmino, Ianniello, Lenoci, Longoni, Mancini Antonio, Marino, Marocco, Marraccini, Merli, Monaco, Palmiotti, Pirastu, Querci, Russo Ferdinando, Sangalli, Skerk, Squicciarini, Tripodi Girolamo e Zucchini.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO